Unione europea
Fondo sociale europeo

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE,
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Governo italiano

Programmi operativi nazionali
per la formazione e l'occupazione

PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto:"Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

Le nuove procedure del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e l'Agenda per la semplificazione

Procedure e assetto delle competenze alla luce del PPTR e della recente modifica alla LR 20/2009

a cura di Maria Raffaella Lamacchia

Bari, 26 maggio 2015
Regione Puglia, Via Gentile n. 52

Formez PA

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

Semplificazione, coordinamento e informatizzazione delle procedure in materia paesaggistica

Con L.R. n. 4/2014, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11» sono state apportate modifiche in merito al **coordinamento dei pareri ambientali e paesaggistici all’interno del procedimento di VIA**

con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015) è stato definitivamente approvato **il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)**

con L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)” sono state apportate modifiche in merito alle **competenze** per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e al funzionamento delle **Commissioni Locali per il Paesaggio.**

con DGR n. 985 del 19/05/2015 – ai fini della **Semplificazione e informatizzazione** dei procedimenti in materia paesaggistica **è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR**

NTA del PPTR

TITOLO VI - DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

CAPO I – GENERALITA'

Art. 38 - Beni paesaggistici e ulteriori contesti
Art. 39 - Suddivisione in strutture e componenti

CAPO V - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 89 - Strumenti di controllo preventivo

Art. 90 - Autorizzazione paesaggistica

Art. 91 - Accertamento di compatibilità paesaggistica.

Art. 93 - Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

TITOLO VII - ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO

CAPO I - ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' E COERENZA DEI PIANI

Art. 96 - Parere di compatibilità paesaggistica

Art. 104 Aggiornamento e revisione

Disciplina di beni e ucp

NTA del PPTR

Art. 38 - Beni paesaggistici e ulteriori contesti
Art. 39 - Suddivisione in strutture e componenti

BENI PAESAGGISTICI E ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI – QUADRO SINOTTICO					
	Codice del Paesaggio	Norme tecniche di attuazione del PPTR			Rappresentazione cartografica
	art.	Definizione	Disposizioni normative	art.	formato shape (.shp)
6.1 - STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA					
6.1.1 - Componenti geomorfologiche		**art. 49**	**Indirizzi / Direttive**	**art. 51 / art. 52**	
UCP - Versanti	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 1)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 53	UCP_versanti_pendenza20%
UCP - Lame e gravine	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 54	UCP_lame_gravine
UCP - Doline	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 3)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		UCP_Doline
UCP - Grotte (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 55	UCP_Grotte_100m
UCP - Geositi (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 5)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 56	UCP_Geositi_100m
UCP - Inghiottitoi (50m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 6)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 56	UCP_Inghiottitoi_50m
UCP - Cordoni dunari	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 50 - 7)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 56	UCP_Cordoni Dunari
6.1.2 - Componenti idrologiche		**art. 40**	**Indirizzi / Direttive**	**art. 43 / art. 44**	
BP -Territoti costieri (300m)	*art. 142, co. 1, lett. a)*	*art. 41 - 1)*	*Prescrizioni*	*art. 45*	BP_142_A_300m
BP -Territori contermini ai laghi (300m)	*art. 142, co. 1, lett. b)*	*art. 41 - 2)*	*Prescrizioni*	*art. 45*	BP_142_B_300m
BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)	*art. 142, co. 1, lett. c)*	*art. 41 - 3)*	*Prescrizioni*	*art. 46*	BP_142_C_150m
UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 42 - 1)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 47	UCP_connessioneRER_100m
UCP - Sorgenti (25m)	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 42 - 2)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 48	UCP_Sorgenti_25m
UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 42 - 3)*	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		UCP_Vincolo idrogeologico
6.2 - STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE					
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali		**art. 57**	**Indirizzi / Direttive**	**art. 60 / art. 61**	
BP - Boschi	*art. 142, co. 1, lett. g)*	*art. 58 - 1)*	*Prescrizioni*	*art. 62*	BP_142_G
BP - Zone umide Ramsar	*art. 142, co. 1, lett. i)*	*art. 58 - 2)*	*Prescrizioni*	*art. 64*	BP_142_I
UCP - Aree umide	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 59 - 1)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 65	UCP_aree umide
UCP - Prati e pascoli naturali	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 59 - 2)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 66	UCP_pascoli naturali
UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 59 - 3)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 66	UCP_formazioni arbustive
UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 59 - 4)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 63	UCP_rispetto boschi_100m
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici		**art. 67**	**Indirizzi / Direttive**	**art. 69 / art. 70**	
BP - Parchi e riserve	*art. 142, co. 1, lett. f)*	*art. 68 - 1)*	*Prescrizioni*	*art. 71*	BP_142_F
UCP - Siti di rilevanza naturalistica	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 68 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 73	UCP_rilevanza naturalitica
UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 68 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 72	UCP_rispetto parchi_100m
6.3 - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE					
6.3.1 - Componenti culturali e insediative		**art. 74**	**Indirizzi / Direttive**	**art. 77 / art. 78**	
BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico	*art. 136*	*art. 75 - 1)*	*Prescrizioni*	*art. 79*	BP_136
BP - Zone gravate da usi civici	*art. 142, co. 1, lett. h)*	*art. 75 - 2)*	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		BP_142_H
BP - Zone di interesse archeologico	*art. 142, co. 1, lett. m)*	*art. 75 - 3)*	*Prescrizioni*	*art. 80*	BP_142_M
UCP - Città Consolidata	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 1)	n.p. (si applicano solo indirizzi e direttive)		UCP_città consolidata
UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 2)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 81	UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi
UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 3)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 82	UCP_area_rispetto_rete tratturi UCP_area_rispetto_siti storico culturali UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico
UCP - Paesaggi rurali	art. 143, co. 1, lett. e)	art. 76 - 4)	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 83	UCP_paesaggi rurali
6.3.2 - Componenti dei valori percettivi		**art. 84**	**Indirizzi / Direttive**	**art. 86 / art. 87**	
UCP - Strade a valenza paesaggistica	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 85 - 1)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88	UCP_strade valenza paesaggistica
UCP - Strade panoramiche	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 85 - 2)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88	UCP_strade panoramiche
UCP - Luoghi panoramici	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 85 - 3)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88	UCP_luoghi panoramici
UCP - Coni visuali	art. 143, co. 1, lett. e)	*art. 85 - 4)*	Misure di salvaguardia e utilizzazione	art. 88	UCP_coni_visuali

Strumenti di controllo preventivo

Art. 89 Strumenti di controllo preventivo

1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:

a) L'**autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;

b) L'**accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

NTA del PPTR

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

Art. 89 - Strumenti di controllo preventivo
Art. 90 - Autorizzazione paesaggistica
Art. 91 - Accertamento di comp. paesaggistica

PUTT/P

Ambiti territoriali Estesi

Vincoli ministeriali

Ambiti Territoriali Distinti

autorizzazione paesaggistica

nessuna autorizzazione

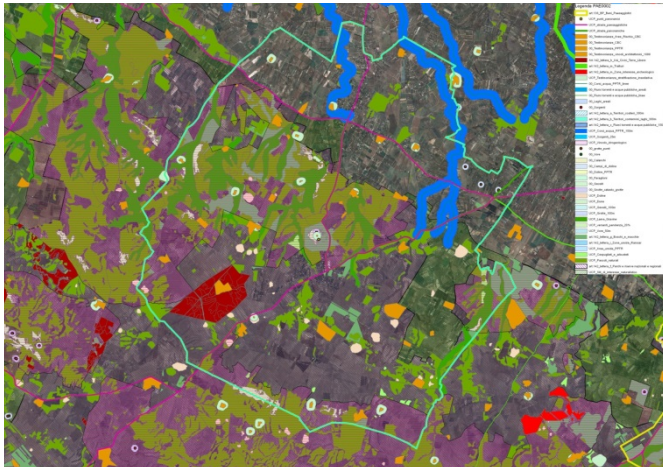

PPTR

vincoli decretati (art 136)

Beni paesaggistici (art 142)

Ulteriori contesti paesaggistici (art. 143, l.e)

SE RILEVANTE TRASFORMAZIONE

autorizzazione paesaggistica

accertamento di compatibilità paesaggistica

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

faq pptr-91

D: è possibile rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria per interventi che interessano esclusivamente Ulteriori contesti paesaggistici ?

R: ai sensi del comma 5 dell'art 91 delle NTA del PPTR, per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda.

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

faq pptr-91

Va chiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi che ricadono in UCP per i quali non è prevista alcuna misura di salvaguardia e utilizzazione come ad esempio le aree soggette a vincolo idrogeologico?

L'accertamento di compatibilità paesaggistica va chiesto per tutti gli interventi che interessano Ulteriori contesti Paesaggistici individuati all'art. 38 co 3.1, dunque anche per quelli per i quali il piano prevede solo indirizzi e direttive (es aree soggette a vincolo idrogeologico, città consolidata, pascoli in zone territoriali omogenee a destinazione non rurale, etc) e va espresso con riferimento agli obiettivi generali e specifici del PPTR e agli indirizzi della specifica componente di paesaggio. Non va richiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica, nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97, i soli interventi ricadenti nei "territori costruiti " di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P e/o nelle aree di cui all'art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/2004.

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

faq pptr-91

Le misure di salvaguardia ed utilizzazione di alcune componenti di paesaggio (come Testimonianze della stratificazione insediativa, paesaggi rurali o prati e pascoli naturali o formazioni arbustive in evoluzione naturale) si applicano solo nelle zone a destinazione rurale. Per gli interventi che ricadono in aree non a destinazione rurale va comunque chiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art 91?

L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 va chiesto per tutti gli interventi che interessano Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati all'art. 38 co 3.1, dunque anche per gli interventi, in area non rurale, che interessano Ulteriori contesti paesaggistici per i quali, le misure di salvaguardia e utilizzazione si applicano solo nelle le zone territoriali omogenee a destinazione rurale (come ad es Testimonianze della stratificazione insediativa, paesaggi rurali o prati e pascoli naturali o formazioni arbustive in evoluzione naturale) e va espresso con riferimento agli obiettivi generali e specifici del PPTR e agli indirizzi della componente. Fanno eccezione, nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97, i soli interventi ricadenti nei "territori costruiti " di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P e/o nelle aree di cui all'art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/2004.

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

faq pptr-91

Il comma 9 dell'art 91, asserisce tra l'altro che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 comma 3 del Codice. Ciò significa che in corrispondenza dei corsi d'acqua dichiarati irrilevanti paesaggisticamente anche se sono presenti ulteriori contesti paesaggistici (come ad esempio la Rete Ecologica Regionale), non è dovuta alcun accertamento di compatibilità paesaggistica?

No, l'accertamento di compatibilità paesaggistico va è dovuto. Il richiamo al comma 3 è evidentemente frutto di un errore materiale in quanto l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può che riferirsi ad ulteriori contesti e non a beni paesaggistici. Il comma 3, invece, si riferisce in particolare a beni paesaggistici di cui è consentita la derubricazione. Con la norma in esame si è voluto costruire un regime derogatorio per gli ulteriori contesti parallelo a quello previsto per i Beni Paesaggistici dal Codice.

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

faq pptr-91

Per un piano urbanistico esecutivo che ha già scontato il parere di compatibilità paesaggistica è anche dovuto l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 91 delle NTA del PPTR, per il piano stesso e per gli interventi dallo stesso previsti?

Ai sensi dell'art. 38 comma 7 "Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi 3 e 4, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b)."
La citazione dei piani nei contesto dell'art 38, è da considerare un refuso i piani sono soggetti a parere di compatibilità ex art 96.

Inoltre sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

LR 19/2015 - deleghe

Art. 7 - Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica *(come modificato dalla Lr 19/2015)*

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione per le opere soggette a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale. Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla provincia il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio;

Art. 7 Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica. *(precedentemente alla modifica di cui alla Lr 19/2015)*

1. *La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto, è in capo alla* ***Regione*** *per:*
   a) *le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;*
   b) *nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;*
   c) *impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.*

LR 4/2014 - VIA

Art. 14 Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale

1. Salvo che per i titoli abilitativi edilizi, il provvedimento positivo di VIA, adottato ai sensi della presente legge, sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. Esso sostituisce, in particolare:

a. la Valutazione di incidenza (...)

b. l'AIA (...)

c. l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2006, n. 137), l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01, il parere paesaggistico di cui all'articolo 5.03, l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 5.04 e la deroga di cui all'articolo 5.07 delle NTA del PUTT/P approvato con DGR 15 dicembre 2000, n. 1748, nonché i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dalla pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004; a tal fine, il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le relative relazioni paesaggistiche di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, lo studio di impatto paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 4.02 delle NTA del PUTT/P, nonché gli elaborati di cui all'allegato A1 delle NTA del PUTT/P per i progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, redatti secondo le indicazioni di cui alle vigenti disposizioni. (...)

7. Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla-osta e assensi comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, compreso il parere paesaggistico di cui all'articolo 5.03 delle NTA del PUTT/P e la deroga di cui all'articolo 5.07 delle medesime NTA, sono rilasciati dall'ufficio competente nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale di qualsiasi rango sulla competenza.

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

faq pptr - via

Di chi è la competenza per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di rilevante trasformazione ex art 89.1.b?

Considerata la LR n. 11/2001, come modificata dalla LR n. 4 del 12/02/2014 le procedure previste dal PPTR per il rilascio dei provvedimenti di **autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 89 comma a) delle NTA del PPTR, nel caso in cui l'opera interessi beni paesaggistici, e dell'**accertamento di compatibilità paesaggistica**, di cui all'art. 89 comma b1) e b2) delle NTA del PPTR, ove il progetto è sottoposto a procedura di VIA sono rilasciati nell'ambito della conferenza dei servizi per la **Valutazione d'Impatto Ambientale** di cui all'art 15 della LR 11/2001 come previsto dall'art. 14 comma 7 della LR 11/2001.

Possono presentarsi diversi casi…

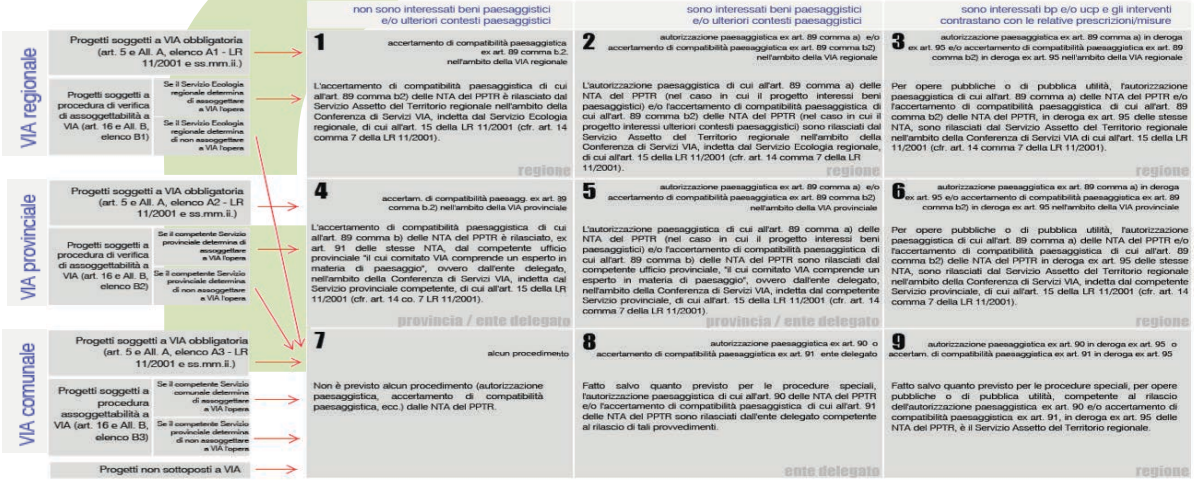

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

faq pptr - via

Di chi è la competenza per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi di rilevante trasformazione ex art 89.1.b?

Possono presentarsi diversi casi:

			non sono interessati beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici	sono interessati beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici	sono interessati bp e/o ucp e gli interventi contrastano con le relative prescrizioni/misure
VIA regionale	Progetti soggetti a VIA obbligatoria (art. 5 e All. A, elenco A1 - LR 11/2001 e ss.mm.ii.)		**1** accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 comma b.2. nell'ambito della VIA regionale	**2** autorizzazione paesaggistica ex art. 89 comma a) e/o accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 comma b2) nell'ambito della VIA regionale	**3** autorizzazione paesaggistica ex art. 89 comma a) in deroga ex art. 95 e/o accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 comma b2) in deroga ex art. 95 nell'ambito della VIA regionale
	Progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 16 e All. B, elenco B1)	Se il Servizio Ecologia regionale determina di assoggettare a VIA l'opera	L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 comma b2) delle NTA del PPTR è rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio regionale nell'ambito della Conferenza di Servizi VIA, indetta dal Servizio Ecologia regionale, di cui all'art. 15 della LR 11/2001 (cfr. art. 14 comma 7 della LR 11/2001).	L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 89 comma a) delle NTA del PPTR (nel caso in cui il progetto interessi beni paesaggistici) e/o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 comma b2) delle NTA del PPTR (nel caso in cui il progetto interessi ulteriori contesti paesaggistici) sono rilasciati dal Servizio Assetto del Territorio regionale nell'ambito della Conferenza di Servizi VIA, indetta dal Servizio Ecologia regionale, di cui all'art. 15 della LR 11/2001 (cfr. art. 14 comma 7 della LR 11/2001).	Per opere pubbliche o di pubblica utilità, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 89 comma a) delle NTA del PPTR e/o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 comma b2) delle NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 delle stesse NTA, sono rilasciati dal Servizio Assetto del Territorio regionale nell'ambito della Conferenza di Servizi VIA di cui all'art. 15 della LR 11/2001 (cfr. art. 14 comma 7 della LR 11/2001).
		Se il Servizio Ecologia regionale determina di non assoggettare a VIA l'opera	regione	regione	regione
VIA provinciale	Progetti soggetti a VIA obbligatoria (art. 5 e All. A, elenco A2 - LR 11/2001 e ss.mm.ii.)		**4** accertam. di compatibilità paesagg. ex art. 89 comma b.2) nell'ambito della VIA provinciale	**5** autorizzazione paesaggistica ex art. 89 comma a) e/o accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 comma b2) nell'ambito della VIA provinciale	**6** autorizzazione paesaggistica ex art. 89 comma a) in deroga ex art. 95 e/o accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 comma b2) in deroga ex art. 95 nell'ambito della VIA provinciale
	Progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 16 e All. B, elenco B2)	Se il competente Servizio provinciale determina di assoggettare a VIA l'opera	L'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 comma b) delle NTA del PPTR è rilasciato, ex art. 91 delle stesse NTA, dal competente ufficio provinciale "il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio", ovvero dall'ente delegato, nell'ambito della Conferenza di Servizi VIA, indetta dal Servizio provinciale competente, di cui all'art. 15 della LR 11/2001 (cfr. art. 14 co. 7 LR 11/2001).	L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 89 comma a) delle NTA del PPTR (nel caso in cui il progetto interessi beni paesaggistici) e/o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 comma b) delle NTA del PPTR sono rilasciati dal competente ufficio provinciale, "il cui comitato VIA comprende un esperto in materia di paesaggio", ovvero dall'ente delegato, nell'ambito della Conferenza di Servizi VIA, indetta dal competente Servizio provinciale, di cui all'art. 15 della LR 11/2001 (cfr. art. 14 comma 7 della LR 11/2001).	Per opere pubbliche o di pubblica utilità, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 89 comma a) delle NTA del PPTR e/o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89 comma b2) delle NTA del PPTR in deroga ex art. 95 delle stesse NTA, sono rilasciati dal Servizio Assetto del Territorio regionale nell'ambito della Conferenza di Servizi VIA, indetta dal competente Servizio provinciale, di cui all'art. 15 della LR 11/2001 (cfr. art. 14 comma 7 della LR 11/2001).
		Se il competente Servizio provinciale determina di non assoggettare a VIA l'opera	provincia / ente delegato	provincia / ente delegato	regione
VIA comunale	Progetti soggetti a VIA obbligatoria (art. 5 e All. A, elenco A3 - LR 11/2001 e ss.mm.ii.)		**7** alcun procedimento	**8** autorizzazione paesaggistica ex art. 90 o accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 ente delegato	**9** autorizzazione paesaggistica ex art. 90 in deroga ex art. 95 o accertam. di compatibilità paesaggistica ex art. 91 in deroga ex art. 95
	Progetti soggetti a procedura assoggettabilità a VIA (art. 16 e All. B, elenco B3)	Se il competente Servizio comunale determina di assoggettare a VIA l'opera	Non è previsto alcun procedimento (autorizzazione paesaggistica, accertamento di compatibilità paesaggistica, ecc.) dalle NTA del PPTR.	Fatto salvo quanto previsto per le procedure speciali, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 90 delle NTA del PPTR e/o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR sono rilasciati dall'ente delegato competente al rilascio di tali provvedimenti.	Fatto salvo quanto previsto per le procedure speciali, per opere pubbliche o di pubblica utilità, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 90 e/o accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91, in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, è il Servizio Assetto del Territorio regionale.
		Se il competente Servizio provinciale determina di non assoggettare a VIA l'opera		ente delegato	regione
	Progetti non sottoposti a VIA				

faq pptr - via

Nel caso di interventi che comportino rilevante trasformazione del paesaggio (sottoposti a via regionale o provinciale), come definiti all'art 89 delle NTA va sempre chiesto l'accertamento di compatibilità paesaggistica ovunque gli stessi siano localizzati, o lo stesso non va chiesto nelle aree definite al successivo art 91.9?

All'art 89.1.b2 si afferma che in caso di rilevante trasformazione l'accertamento vada chiesto ovunque gli interventi siano localizzati, nel successivo art 91 al comma 9 si dice che nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97, l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P e nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.
Dunque nel caso di interventi di rilevante trasformazione (sottoposti a via regionale o provinciale), l'accertamento non va chiesto, in quanto tra le due norme apparentemente in contrasto prevale quella di cui all'art.91.9, poiché essa costituisce norma speciale rispetto alla norma generale espressa all'art. 89.1.b2.

Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica.

11. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

12. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
    - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
    - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

1. La Regione d'intesa con il Ministero, anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR, può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR, la Regione e il Ministero, avvalendosi del contributo conoscitivo degli Enti locali, possono individuare le aree di cui all'art. 142 del Codice (non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) dove la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

3. L'esito dell'accertamento, unitamente alla indicazione della tipologia dell'intervento da realizzare, sono tempestivamente trasmessi dall'Amministrazione procedente alla Regione e al Ministero, ai fini della effettuazione di controlli a campione sugli interventi realizzati, secondo criteri e modalità individuati con successivo provvedimento della Giunta Regionale. L'individuazione, nell'ambito di tali controlli, di significative violazioni delle previsioni del PPTR e dello strumento urbanistico adeguato determina la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

4. L'entrata in vigore delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 è subordinata all'approvazione del PPTR, ai sensi del comma 2, dell'art. 143 del Codice, al successivo adeguamento dei piani locali ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme e all'esito positivo del monitoraggio ai sensi dell'art. 143, comma 6.

5. La Regione e il Ministero, nell'ambito del comitato tecnico paritetico di copianificazione istituito con DGR, stabiliscono, entro 90 gg dall'approvazione del Piano, i criteri per la individuazione delle aree di cui all'art. 143, co. 4 lett. a) e b), gli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione di dette aree, nonché il periodo e le specifiche modalità del monitoraggio previsti al comma 4.

Art. 96 Parere di compatibilità paesaggistica

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto:

a) per l'adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali;

b) per il controllo di compatibilità previsto dalla L.R.27 luglio 2001, n. 20;

c) per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;

d) per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.

(...)

3. La competenza al rilascio dei pareri di cui al comma 1 lett. d) è:

a) degli Enti delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

b) della Regione nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente e laddove le previsioni di piano interessino beni o aree di cui all'art. 134 del Codice.

Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di Vas, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. Il procedimento di cui al co. 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.

faq pptr-96

Nel caso di strumenti urbanistici esecutivi di chi è la competenza per il rilascio del parere di compatibilità di cui all'art 96.1.d?

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 96.3 e del comma 2 art. 7 della Lr 20/2009 come modificato dall'art.1 della LR 19/2015), il parere di compatibilità paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ai sensi del comma art 96.1.d è di competenza: **(i) degli enti delegati dalla regione (comuni, unioni di comuni, associazioni tra comuni, province) al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del art. 10.1 della Lr 20/2009, nel caso l'area di intervento non sia interessata da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici"; (b) della Regione nel caso l'area di intervento sia interessata anche parzialmente da "beni paesaggistici" o "ulteriori contesti paesaggistici" e nel caso l'area di intervento ricade in un comune per il quale la regione non ha delegato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche**. L'apparente contrasto tra il testo novellato della legge 20/2009 e la corrispondente norma del PPTR va risolto senz'altro in favore dell'applicazione del testo legislativo: la norma della legge regionale, infatti, in quanto norma di rango superiore prevale senz'altro sulla norma di Piano. Essa inoltre interviene su aspetti legati alla disciplina delle deleghe al rilascio dei provvedimenti di competenza regionale e non su aspetti oggetto di copianificazione (materia del Codice).

106 - Disposizioni transitorie

Art. 106 Disposizioni transitorie

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano.

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

2 bis. Le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2 agosto 2013) e, alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo.

106 - pptr

Le norme transitorie di cui all'art 106, si applicano solo agli ulteriori contesti paesaggistici o anche ai beni paesaggistici?

Quanto disposto dall'art 106 si applica a tutti i procedimenti siano essi interessati da beni o ulteriori contesti paesaggistici, del resto l'art 106 è espressamente richiamato dall'art 79 – Prescrizioni per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.

106 - pptr

I primi due commi dell'art. 106 delle NTA del PPTR costituiscono norme applicabili a differenti procedimenti e interventi già valutati ai sensi del PUTT/P essi rimango disciplinati dalle norme del PUTT/P, ciò implica che devono continuare ad applicarsi anche le norme procedimentali previste dal PUTT/P?

Il primi due commi stabiliscono che i piani e/o gli interventi già valutati ai sensi del PUTT/P, ovvero approvati, o dotati di titolo abilitativo seguono per la fase di conclusione del procedimento o per gli ulteriori interventi da essi previsti (i.e., autorizzazioni paesaggistiche per i singoli interventi previsti da un piano di lottizzazione, permessi di costruire, varianti in corso d'opera, etc…) le norme del PUTT/P (anche sotto il profilo procedimentale ed con riferimento alla documentazione da allegare alle istanze). Per essi verranno dunque rilasciati provvedimenti ai sensi degli art 5.01, 5.03, 5.04, delle NTA del PUTT/P.

106 - pptr

E' possibile ai sensi del 106.2 delle NTA rilasciare un titolo abilitativo per un intervento che ha conseguito l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT?

Ai sensi del secondo comma dell'art. 106, nel caso di interventi già dotati di autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi del PUTT/P, per tutti gli ulteriori provvedimenti (ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo ovvero il ritiro del permesso di costruire), continuino valere dalle NTA del PUTT/P sino alla perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4° D. Lgs. n.42/2004, o art 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Ai fini della verifica della perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica bisogna tenere conto dell'eventuale proroga, nei casi ivi espressamente contemplati, dell' art. 30, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 3-quater, comma 2°, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

106 - pptr

Nel caso sia stata rilasciata un autorizzazione con prescrizioni, stralciando un opera non conforme ai sensi del PUTT, in un area in cui il regime del PPTR permetterebbe di realizzare l'opera stralciata, è possibile rivedere la prescrizione?

Non è possibile rettificare la prescrizione, poiché ai sensi dell'art 106.2 ogni ulteriore provvedimento rimane disciplinato dalle norme del PUTT/P fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata. Resta nelle facoltà del proponente avviare richiesta di nuova autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.

Art. 106 Disposizioni transitorie

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo l'11gennaio 2010;

b) i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010;

c) i primi adempimenti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010.

4. Le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P.

5. Entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100 delle presenti norme, i piani di cui ai commi 3 e 4 devono essere dichiarati conformi, ovvero adeguati al PPTR.

Come deve intendersi l'espressione "fatti salvi" di cui all'art. 106 comma 3?

Nel caso delle varianti di adeguamenti di cui alla lett. a) e dei PUG di cui alla lett. b), sono fatte salve le componenti individuate dal PUG o dal PRG/PdF adeguato e le norme di tutela definite nelle NTA degli stessi. Nel caso dei Primi Adempimenti al PUTT/P di cui alla lett. c) similmente si considerano fatti salvi i perimetri degli Ambiti Territoriali Distinti come individuati nei Primi Adempimenti ai quali si applicheranno le norme del PUTT/P.
In questi comuni non sono applicabili le prescrizioni per i beni paesaggistici e le misure di salvaguardia e utilizzazione per gli ulteriori contesti paesaggistici definite dal PPTR e ciò anche con riferimento alle norme di tutela per le componenti introdotte dal PPTR, come pascoli, paesaggi rurali, ecc. Viceversa si continueranno ad applicare le procedure autorizzative previste dal PUTT/P per tutti gli ATD ed ATE perimetrati dal PUTT/P come eventualmente variati dai Primi adempimenti o adeguamento o PUG.
Saranno dunque rilasciate le autorizzazioni ai sensi del titolo V del PUTT/P (autorizzazioni paesaggistiche 5.01, pareri paesaggistici 5.03, accertamenti di compatibilità paesaggistica 5.04 eventualmente in deroga 5.07), secondo le procedure e le competenze definite dal PUTT/P in combinato disposto con il D.Lgs. 42/2004;

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

106 - pptr

Quali sono (a) le varianti di adeguamento, (b) i PUG e (c) i primi adempimenti fatti salvi ai sensi dell'art 106.3?

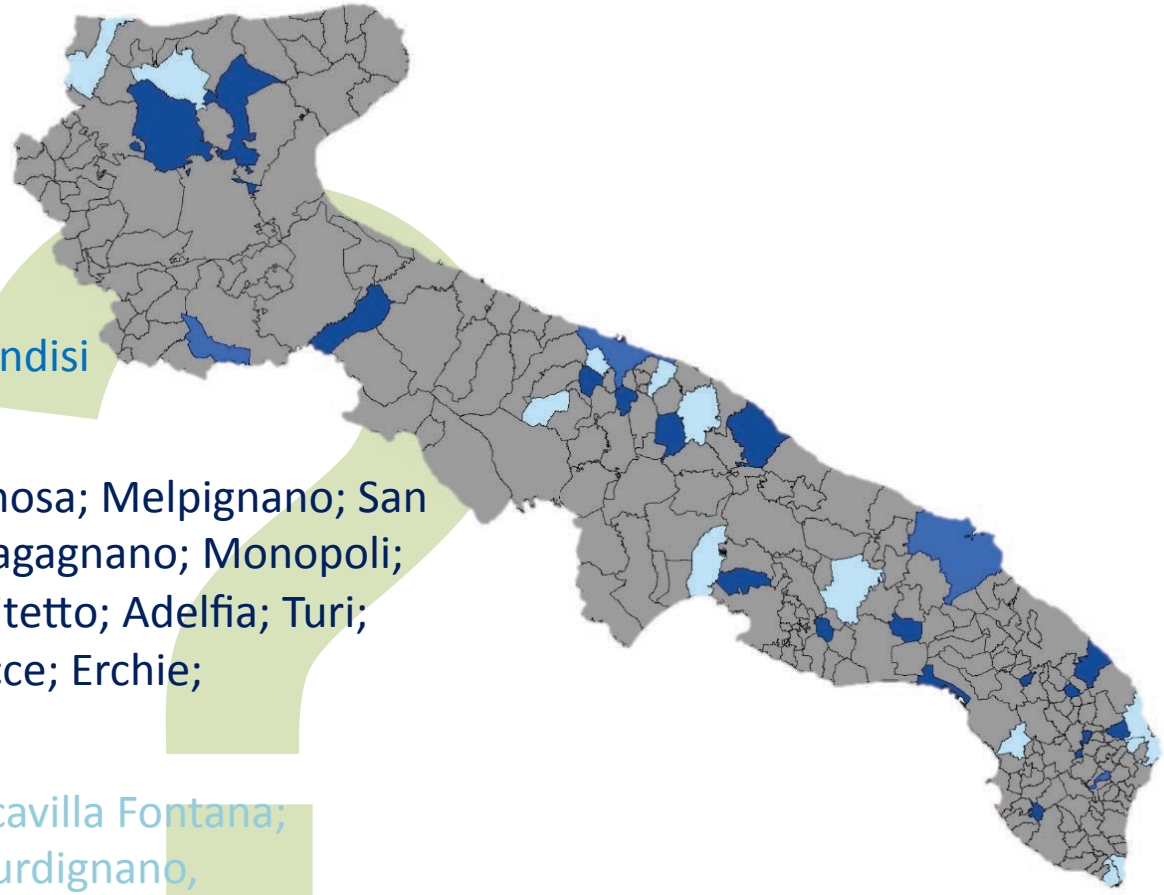

a) 4 Varianti di adeguamento :
San Cassiano, Candela; Bari; Brindisi

b) 17 PUG:
Statte, San Marco in Lamis; Canosa; Melpignano; San Severo; Vernole; Melissano; Fragagnano; Monopoli; San Pietro in Lama; Cannole; Bitetto; Adelfia; Turi; Porto Cesareo; Caprarica di Lecce; Erchie;

c) 15 Primi Adempimenti:
Toritto, Massafra, Ostuni, Francavilla Fontana; Gagliano del Capo, Otranto, Giurdignano, Serracapriola; Conversano; Modugno; Noicattaro; Apricena; Castrignano del Capo; Galatone; Martano; Taviano;

106 - pptr

Nei comuni “fatti salvi” di cui all’art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di aree tutelate per legge (art 142 del D.Lgs 42/2004) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non individuate dal PPTR?

Nel transitorio,, gli interventi devono essere autorizzati ai sensi dell’art 146 del D.Lgs 42/2004, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo. Ad esempio nel caso di un area boscata sottoposta dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all’art. 3.10 del PUTT/P, non individuato nel PPTR, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 146 del D.Lgs 42/2004, ma devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all’art 3.10 delle NTA del PUTT/P.

106 - pptr

Nei comuni “fatti salvi” di cui all’art. 106, comma 3, come ci si deve comportare nel caso di componenti di paesaggio (ATD) individuate dal PUG, dal PRG/PdF adeguato o dai Primi Adempimenti, ma non riportate ne come beni ne come Ulteriori Contesti Paesaggistici dal PPTR?

Nel transitorio, gli interventi devono essere autorizzati, applicando le relative norme di tutela previste nel piano fatto salvo.
Ad esempio nel caso di un corso d’acqua sottoposto dai Primi Adempimenti alle tutele di cui all’art. 3.08 del PUTT/P e non individuato nel PPTR ne come bene ne come ulteriore contesto paesaggistico, gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 5.01 delle NTA del PUTT/P, e devono essere valutati con riferimento alla normativa di cui all’art 3.08 delle NTA del PUTT/P stesso.

106 - pptr

Le disposizioni di cui all'art.106.3 possono trovare applicazione anche nei comuni che non hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 del PUTT/P ovvero per i comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, e la stessa è stata attestata coerente mediante silenzio-assenso?

Le disposizioni transitorie e derogatorie di cui al comma 106.3, trovano applicazione solo per i comuni che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010; per questo motivo non è applicabile ai comuni che hanno adempiuto alla trasmissione dei primi adempimenti, prima della data dell'11 gennaio 2010, sia nel caso abbiamo ottenuto l'attestazione di coerenza ex art.5.05 esplicitamente sia nel caso la abbiamo ottenuta mediante silenzio-assenso

106 - pptr

Come deve intendersi l'espressione "entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100" di cui all'art. 106 comma 4 e dunque l'espressione "nelle more" di cui al comma 3?

Le suddette espressioni indicano i termine finale della deroga stabilita in via transitoria per i territori comunali che hanno in varia misura adeguato il loro piano al PUTT/P. Detto termine è fatto coincidere con il termine previsto dal PPTR stesso per detti adeguamenti da operarsi ai sensi dell'art. 100 o dell'art 97, in caso di non conformità. In ogni caso oltre il termine ultimo di cui all'art 97 (un anno dalla entrata in vigore del PPTR – 24.03.2016) la norma derogatoria cessa la sua efficacia ed entra in vigore in toto il PPTR.

Art. 106 Disposizioni transitorie

6. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3.

7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI.

8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

106 - pptr

Come deve intendersi l'espressione del c.8 dell'art. 106 delle NTA del PPTR, il quale recita "Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono"?

Fatti salvi i casi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 106, per i quali permane interamnete la disciplina di cui al PUTT, la disposizione deve intendersi riferita a quegli atti di programmazione e pianificazione regionale (Regolamento regionale n. 24/2010 e smi, L.r n. 14/09 e smi, etc..) che richiamano esplicitamente nei loro dispositivi normativi o regolamentare ATE e/o ATD PUTT/P.
Ad esempio, nel caso del Regolamento regionale n. 24 e smi ("Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"), tra le aree non idonee sono presenti gli ATE A e B del Putt/P, e dunque divieti e le limitazioni imposte dallo stesso per dette aree permangono

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

Commissione locale del Paesaggio

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

L.1497/39
(bellezze naturali)
"LEGGE BOTTAI"

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente **Regia Soprintendenza**

DPR 616/1977
(art. 82)

Sono **delegate alle regioni** la concessione delle autorizzazioni per la modificazione delle bellezze naturali;

Lr n. 8/1995
Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.

L'autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico **è subdelegata ai Comuni** (competenza del Sindaco del Comune) **limitatamente ad alcune tipologie di intervento.**

L.490/99
(Testo unico beni culturali e ambientali)
art 151

Le **Regioni** autorizzano paesaggisticamente i progetti e danno immediata comunicazione alla **soprintendenza**
Il Ministero può **annullare**

DGR n. 1748 del 15 dicembre 2000,
PUTT/P - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio

Lur. N. 20 /2001
(art 23)

L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del DL 490/1999 **è sub-delegata ai Comuni.**
L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle NTA del PUTT **è delegata ai Comuni**.

Lr. 7 ottobre 2009 n. 20 NORME PER IL PAESAGGIO

Art. 7 Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica.

La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, è delegato,

- *ai* ***Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;***
- *alle* **Unioni dei Comuni esistenti** *(preferibilmente)*
- *ai* ***comuni associati*** *a norma del comma 2 dell'articolo 33 del TUEL, e per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia*
- *alla* ***provincia***
  - *ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti,*
  - *purché abbia approvato il PTCP piano di coordinamento territoriale provinciale*

previo parere della cabina di regia di cui alla L.R. n. 36/2008

sempreché questi ***abbiano istituito la commissione*** *prevista dall'articolo 8 e dispongano di* ***strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004***

ADEGUATEZZA
livello di competenze
tecnico-scientifiche

→COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO ←

DIFFERENZIAZIONE

In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla ***Regione****, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici .*

23/10/14

Organizzazione dei comuni in riferimento alla modalità di sub-delega

209 /258 comuni delegati (81%)

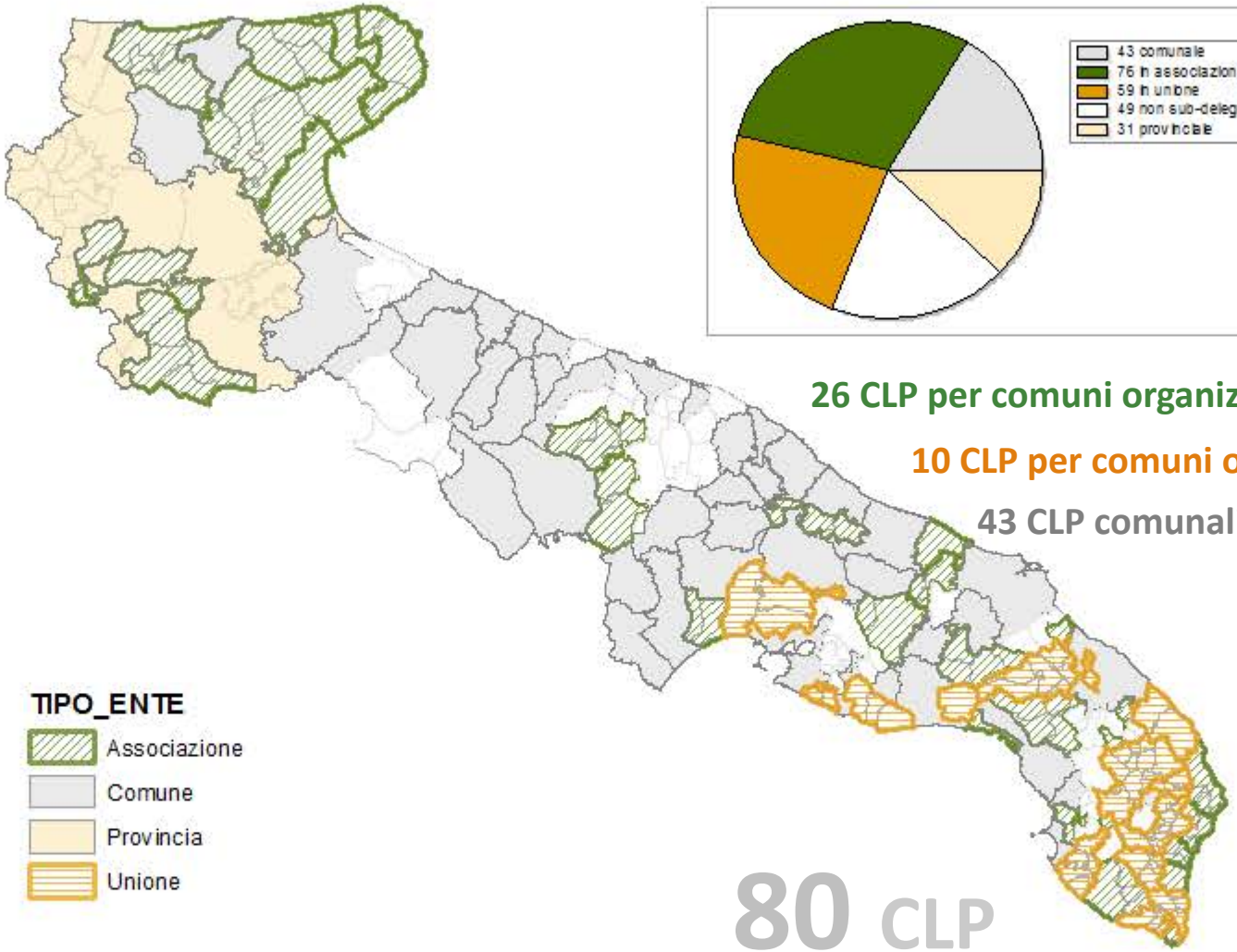

26 CLP per comuni organizzati in associazione

10 CLP per comuni organizzati in unione

43 CLP comunali (> 15.000 abitanti)

1 CLP provinciale

80 CLP

forme associative e di cooperazione fra enti locali
come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali

UNIONI *(Art 32 del Tuel)*

CONSORZI *(Art 31 del Tuel)*

CONVENZIONI o ASSOCIAZIONI *(Art 30 del Tuel)*

Delega all'ente capofila
(gli effetti dell'atto si impuntano all'ente capofila)

Ufficio comune o agenzia
(organo che emana atti a rilevanza esterna)

N.B.:

la legge prevede l'attribuzione della delega alla forma associativa non ai singoli comuni, (resta inteso che in tal senso devono intendersi le dgr di delega fin ora prodotte)

La legge prevede l'associazione dei comuni ai fini di espletare la funzione autorizzatoria, non prevede l' associazione ai soli fini di istituire la commissione.

Si ha esercizio associato di funzioni quando si è in presenza di una struttura amministrativa unica che svolge funzioni e pone in essere atti (*Lr 34/2014*)

Art. 8 - Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

a) di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;

b) di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.
Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.

D: E' necessario acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio nell'ambito dei provvedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167-181?

R: In ottemperanza a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 le Commissioni Locali per il Paesaggio "[...] esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli art.146, comma 7 , 147 e 159". Pertanto, le Commissioni Locali per il Paesaggio sono tenute ad esprimere il proprio parere in ordine al rilascio ex ante delle autorizzazioni paesaggistiche, e non nell'ambito del cosiddetto "accertamento di compatibilità paesaggistica" di cui al comma 4 dell'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004. Infatti, è utile notare che gli interventi di cui all'art. 167 rientrano necessariamente, per tipologia, tra gli interventi di lieve entità per i quali, in ogni caso, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è da ritenersi facoltativo ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, all'art. 4, comma 12 e dalla L.R. 20/2009, art. 10, comma 2, come modificata dalla L.R. 28/2012.

clp

D: E' necessario acquisire il parere della Commissione Locale per il Paesaggio nell'ambito dei provvedimenti di Autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del DPR 139/2010?

R: Per le Autorizzazione Paesaggistiche semplificate ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (art. 4, comma 12) e dalla L.R. 20/2009 (art. 10, comma 2), come modificata dalla L.R. 28/2012, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio è da ritenersi facoltativo. In ogni caso è necessario la proposta di accoglimento della domanda trasmessa dall'ente delegato alla soprintendenza ai sensi del comma 6, art. 4 del D.P.R. 139/2010, contenga un motivato parere istruttorio sulla compatibilità paesaggistica dell'opera.

D.: Può il parere obbligatorio della commissione può essere vincolante?

R.: Ai sensi del combinato disposto Del Dlgs 42/2004 (mod 2008) della Lr 20/2009 il parere della commissione sembra configurarsi come obbligatorio ma non vincolante per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, facoltativo per le autorizzazioni semplificate.

Se si considera la commissione quale «organo consuntivo» di cui all'art 16, co 1 e 2 della L. 241/90, la commissione è tenuta ad esprimere il parere entro 20 gg dal ricevimento della richiesta, ma in mancanza di espressione è facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Art. 8 - Commissione locale per il paesaggio

2. La Commissione è composta da **almeno tre e non più di cinque** membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso short list, tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. **La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale**. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore **e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni** ivi previsto.

3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il **membro archeologo**, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

Art. 8 - Commissione locale per il paesaggio

4. La commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.

5. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la commissione elegge fra i suoi membri il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

10. Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo.

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

	Lr 20/2009	Modifica lr 19/2015
COMPETENZE	tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura, restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali progettazione urbanistica e ambientale, pianificazione territoriale, scienze agrarie o forestali gestione del patrimonio naturale.	tutela paesaggistica, storia dell'arte e dell'architettura, pianificazione territoriale, archeologia scienze agrarie o forestali
QUALIFICAZIONE MEMBRI	esperti in possesso di diploma di laurea	soggetti in possesso di specializzazione universitaria *La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre può includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.*
N. COMP.	Minimo 3	Minimo 3 e max 5
DURATA	5 anni	3 anni

Art. 8 - Commissione locale per il paesaggio

7. I comuni possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

8. Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale www.sit.puglia.itcopia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi currucula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione.

9. Gli enti delegati adeguano i regolamenti comunali vigenti in materia di commissione locale per il paesaggio alle disposizioni del presente articolo, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore; in assenza di adeguamento la Regione procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

11. Le commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo esercitano i compiti e le funzioni loro spettanti sino alla naturale scadenza dell'organo.".

pptr
piano paesaggistico territoriale regionale

Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
Servizio Assetto del Territorio
Regione Puglia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Bari, 26 Maggio 2015